



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 04/12/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento del 15/04/2010, anticipatamente estinto, e oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario cedente e il *servicer* nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio proporzionale, di € 3.613,60 a titolo di commissioni d'intermediazione, € 693,50 a titolo di commissioni bancarie/finanziarie, € 399,46 a titolo di oneri assicurativi;
- il tutto oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario A si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, atteso che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, ha definitivamente confermato la mancanza di legittimazione passiva dell'intermediario nei casi di mutui oggetto di cartolarizzazione;
- che il contratto, collocato tramite una mandataria, è stato oggetto di una cessione realizzata mediante un'operazione di cartolarizzazione (allega avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale);
- che, pertanto, al momento dell'estinzione anticipata, la cedente aveva perso la qualifica di controparte, assunta dalla cessionaria, che ha provveduto ad inoltrare il conteggio estintivo e ad incassare le somme per l'estinzione del finanziamento, effettuando al contempo il rimborso delle commissioni non godute;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che, conseguentemente, l'unica legittimata passiva è la SPV cessionaria, alla quale i crediti sono stati ceduti *pro soluto*;
- che rientra nei compiti del *servicer* della cessionaria la cura dei rapporti con i debitori ceduti, compresi l'invio di comunicazioni e la conclusione di trattative.

Ha chiesto pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile/irricevibile o, in subordine, di rigettarlo, perché infondato in fatto e in diritto.

Costitutosi, l'intermediario B si oppone alle pretese del cliente eccependo:

- il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la SPV, nella fattispecie, *accipiens* del pagamento. Al riguardo, evidenzia come sia stata tale società a rilasciare il conteggio estintivo e, tra l'altro, come all'epoca dei fatti il *servicer* fosse un soggetto diverso dall'intermediario;
- nel merito, ha comunque eccepito la congruità dei rimborsi disposti dalla SPV, l'infondatezza della domanda relativa alla restituzione delle commissioni di intermediazione, attesa la relativa natura *up front*, e la non rimborsabilità del premio assicurativo, essendo la compagnia assicurativa unico soggetto legittimato ad adempiere.

Ha quindi chiesto all'Arbitro di dichiarare "*l'improcedibilità*" del ricorso per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, "*ritenere che nulla è dovuto alla parte ricorrente oltre quanto già riconosciuto [dalla SPV] in sede di estinzione anticipata del finanziamento*".

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario A, ciò in conformità a quanto deciso dal Collegio di coordinamento, che ha stabilito che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione non sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario "*cedente*", laddove la domanda del ricorrente sia diretta alla restituzione di un "*indebit*" (nel caso di specie, costituito da commissioni e oneri assicurativi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata di un finanziamento) sorto successivamente all'operazione di cessione; sì che l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria è il soggetto che riceve il pagamento (Coll. Coord., dec. n. 6816 del 2018, ove si è avuto modo di precisare che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione "*[f]onte del credito del mutuatario è pertanto l'indebit, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto*" e che "*l'indebit (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebit e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria. Se dunque è la SPV a ricevere il pagamento, legittimata passiva all'azione è esclusivamente quest'ultima.*")

Quanto, invece, all'analoga eccezione formulata dall'intermediario B, il Collegio rileva che quest'ultimo abbia assunto, nell'operazione in questione, e su mandato della Arianna SPV,



il ruolo di *servicer* per “*gestire, amministrare, incassare e recuperare tutti i propri crediti oggetto di cessione*”.

Tanto premesso, e in linea con l’orientamento di questo Arbitro, che ha riconosciuto la legittimazione passiva del *servicer* quale intermediario prossimo al cliente e perciò “controparte apparente” (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 4787 del 50.05.16 e Decisione 1538 del 22.02.16; Collegio di Bari, Decisioni nn. 3168 e 5222 del 2017 e 11267/2018), questo Collegio reputa che l’Intermediario B sia legittimato passivo nella presente controversia.

Orbene, nel merito il cliente chiede il rimborso, secondo il criterio proporzionale, di quanto corrisposto a titolo di commissioni d’intermediazione, di commissioni bancarie/finanziarie e di oneri assicurativi.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riferimento al contratto di cui alla presente controversia, il Collegio rileva che le voci “*Commissioni*” non descrivono nel dettaglio la natura dell’attività in relazione ad esse svolte, sì che devono ritenersi aventi natura *recurring*.

Quanto agli oneri assicurativi, in mancanza di diversa pattuizione, se ne riconosce la rimborsabilità secondo il criterio *pro rata temporis*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di accolte secondo il prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	44	rate residue	76					
Oneri sostenuti								
<i>Commissione bancaria/finanziaria</i>				recurring	1.095,00	693,50	0,00	693,50
<i>Commissione intermediario finanziario</i>				recurring	6.985,26	4.424,00	0,00	4.424,00
<i>Oneri assicurativi</i>				recurring	630,72	399,46	0,00	399,46
<i>Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale</i>					810,40		810,40	-810,40
Totale								4.706,56

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario B corrisponda al ricorrente la somma di € 4.706,56, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI